

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2024, n. 3-8275

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2023. Modifica D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023.



Seduta N° 438

Adunanza 11 MARZO 2024

Il giorno 11 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 3-8275/2024/XI

OGGETTO:

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2023. Modifica D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che "Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo";
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, "gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro

il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente”.

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, è stato stabilito tra l'altro che:

- 1) “i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito indicato nella certificazione ISEE, e comunque non inferiore a € 480,00”;
- 2) “la quota di cui al punto 1 deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 29 marzo 2024”.

Dato atto che:

- la Città di Biella, con nota prot. n. 709 del 5 gennaio 2024 trasmessa all'Assessore regionale alle politiche della casa e al Settore regionale Politiche di welfare abitativo, evidenziato che “Sulla base delle nuove disposizioni contenute nella Deliberazione Regionale inoltre, utilizzando per il calcolo della quota minima a carico degli assegnatari il reddito contenuto nella certificazione ISEE in corso di validità nel 2024, non sarà possibile comunicare con tempestività agli inquilini la somma a loro carico, in quanto gli appuntamenti presso i patronati e i caf per l'elaborazione dell'ISEE aggiornato sono già oltre la metà di febbraio 2024 sul nostro territorio”, ha richiesto “di valutare la possibilità, anche per quest'anno, di far coincidere la scadenza delle istanze e dei pagamenti della quota minima di accesso al Fondo Sociale Morosi Incolpevoli alla data del 30 aprile 2024”;
- la Città di Torino, con nota dell'Assessore alle Politiche sociali trasmessa all'Assessore regionale alle politiche della casa, ha chiesto di prorogare il termine per il pagamento della quota minima “al 31 maggio 2024 al fine di consentire la massima partecipazione agli assegnatari aventi diritto”, alla luce del fatto che “la concessione della proroga costituirebbe, infatti, ulteriore azione di sostegno regionale agli assegnatari in difficoltà, unitamente all'incremento delle risorse messe a disposizione e alla possibilità riconosciuta ai soggetti pubblici – Comuni e Consorzi di servizi – di presentare direttamente agli enti gestori le richieste di accesso al Fondo Sociale Regionale in nome e per conto degli assegnatari stessi”;
- la Città di Novara, con nota prot. n. 24039 del 26 febbraio 2024 trasmessa al Settore regionale Politiche di welfare abitativo, ha evidenziato che “Nell'accompagnamento dei nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale all'accesso al Fondo Sociale Regionale, il Servizio sta riscontrando, allo stato attuale, in dipendenza delle condizioni di fragilità sociale dei soggetti interessati, gravi difficoltà in capo agli stessi nell'ottenimento delle dichiarazioni ISEE entro il termine disposto con la richiamata Deliberazione di Giunta Regionale per la corresponsione della quota minima”, proponendo di conseguenza “al fine di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi e nell'ottica di perseguire l'equità sociale, di valutare il differimento, in via straordinaria, al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possano procedere al versamento della quota minima”;

le proroghe del termine di pagamento della quota minima da parte degli assegnatari richieste dalla Città di Torino e dalla Città di Novara, rispettivamente al 31 maggio e al 30 giugno 2024, risultano incompatibili tanto con l'obbligo in capo agli assegnatari di presentare entro il 30 aprile agli enti gestori la propria dichiarazione Isee, quanto con l'obbligo in capo agli enti gestori di verificare i requisiti e comunicare alla struttura regionale competente entro il 15 giugno l'ammontare della morosità incolpevole, come previsto dal sopra citato Regolamento n. 15/R/2011;

inoltre il rispetto da parte degli enti gestori del termine del 15 giugno 2024 per la comunicazione dell'ammontare della morosità incolpevole registrata è fondamentale per poter valutare la

compatibilità dello stanziamento regionale con l'obbligo, da parte della Regione, di provvedere alla copertura di almeno il 60 per cento della morosità stessa, previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 3/2010, e di operare eventualmente opportune variazioni di bilancio;

è possibile, dunque, alla luce delle situazioni segnalate, prorogare i termini di corresponsione della quota minima per l'anno 2023 dal 29 marzo 2024 fino al 30 aprile 2024, per consentire il rispetto da parte degli enti gestori del citato termine del 15 giugno 2024.

Ritenuto pertanto, alla luce delle situazioni segnalate, a parziale modifica della D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, di disporre una proroga, dal 29 marzo 2024 fino al 30 aprile 2024, dei termini di corresponsione della quota minima per l'anno 2023, al fine di consentire a tutti gli assegnatari aventi i requisiti di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero differimento di termini.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
delibera

1) a parziale modifica di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 10-7610 del 30 ottobre 2023, di prorogare dal 29 marzo 2024 al 30 aprile 2024 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011.

2) il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.